

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3794/90 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1990

**che proroga i regolamenti (CEE) n. 3886/87, (CEE) n. 3665/88 e (CEE) n. 3766/89  
che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i  
raccolti 1987, 1988 e 1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1987, 1988 e 1989 sono state fissate restituzioni all'esportazione rispettivamente con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3886/87<sup>(3)</sup>, (CEE) n. 3665/88<sup>(4)</sup> e (CEE) n. 3766/89<sup>(5)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1778/90<sup>(6)</sup>;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1990; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è

opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi dei raccolti 1987, 1988 e 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La data del 31 dicembre 1990 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/87 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.
2. La data del 31 dicembre 1990 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/88 è sostituita da quella del 30 giugno 1991.
3. La data del 31 dicembre 1990 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3766/89 è sostituita da quella del 30 giugno 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 16.